



**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/14437, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 2232 /DDA/AM)**

Con istanza **DDA/14437**, acquisita in data 3 febbraio 2025 (prot. n. DDA/0000166), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Vision Distribution S.p.A., detentrica dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://definizionealta.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Vision Distribution S.p.A.	Dieci minuti	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Romeo è Giulietta	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Caracas	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Offline	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Priscilla	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Enea	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Confidenza	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Troppo azzurro	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Il vangelo secondo Maria	2024	<i>omissis</i>



Direzione per i servizi digitali e la tutela dei diritti fondamentali

Vision Distribution S.p.A.	Eravamo bambini	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Cassamortari 2	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Shoshana	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Ma chi ti conosce	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	La coda del diavolo	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Un oggi alla volta	2024	<i>omissis</i>

L'istante dichiara, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito oggetto dell'istanza utilizza per i servizi di Content Delivery Network la società Cloudflare”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito risulta registrato dalla società **NameCheap Inc.**, contattabile alla e-mail [abuse@namecheap.com](mailto:abuse@namecheap.com), con sede in 4600 E. Washington St, suite 305, Phoenix, AZ 85034, Stati Uniti, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [support@withheldforprivacy.com](mailto:support@withheldforprivacy.com);
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting risultano società OVH

Direzione per i servizi digitali e la tutela dei diritti fondamentali

Groupe Sas, con sede in 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica [abuse@ovh.net](mailto:abuse@ovh.net) e [noc@ovh.net](mailto:noc@ovh.net); alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i server, localizzati a Strasburgo, Francia.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio tutela del diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionaria responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/14437**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 19 febbraio 2024**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore